



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 558 del 14/06/2019

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 486 del 18/06/2019

Direzione: VI Direzione Ambiente
Servizio: Tutela dell'Acqua e dell'Aria
Ufficio: Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n. **24/2019** a favore della **Ditta VASERIA di GRILLO FRANCESCO** per l'esercizio dell'attività di produzione di vasi di terracotta, svolta nello stabilimento sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (Me).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. e ii.;

VISTO Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

VISTA la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 374 del 17.11.1998 che individua gli impianti le attività per i quali il rilascio delle autorizzazioni di carattere ambientale è delegato alle Province Regionali;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;

VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;

VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017;

VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 13 del 02.04.2019;

VISTA l'istanza per il rilascio dell'AUA, inoltrata, dal SUAP di Messina in delega alla CCIAA di

Messina, con nota protocollo n. 23945 del 19.11.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 38998/18 del 20.11.2018, per conto della Ditta VASERIA di GRILLO FRANCESCO per l'esercizio dell'attività di produzione di vasi di terracotta, svolta nello stabilimento sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (Me);

VISTO il verbale n. 16cds del 17.12.2018 della Conferenza dei servizi durante la quale si acquisisce il parere negativo dell'Ufficio tecnico del Comune in quanto l'immobile risulta privo di agibilità e si decide di sospendere il procedimento al fine di superare tale criticità;

VISTA la relazione fonometrica del 18.12.2018 trasmessa dalla Ditta con nota n. 25995 del 17.12.2018, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 42545/18 del 18.12.2018;

VISTA la nota della Ditta del 25.03.2019, ns protocollo n. 12196/19 del 11.04.2019 con la quale la stessa chiede un'ulteriore proroga di 60 gg al fine di espletare gli atti finalizzati al rilascio dell'agibilità;

VISTA la nota di sollecito di questo Ufficio, protocollo n. 17061/19 del 27.05.2019, all'Ufficio tecnico del Comune di Venetico (ME) ad esprimere il parere di competenza, stante la segnalazione certificata per l'agibilità, prodotta dalla Ditta al Comune, come comunicato con nota protocollo n. 11748 del 20.05.2019;

VISTO il parere di competenza emesso dall'Ufficio tecnico del Comune di Venetico (ME) trasmesso con nota prot. n. 6562 del 27.05.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n. 17269/19 del 28.05.2019;

VISTO il parere n° 8 del 05.06.2019 rilasciato dall'Ufficio Catasto Emissioni in atmosfera e Controlli di questa Direzione riportante, tra l'altro, i limiti delle concentrazioni degli inquinanti emessi e che fa parte integrante del presente atto;

RITENUTO che il presente provvedimento sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" approvato con Decreto Sindacale n° 10 del 22.06.2016 – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;

VISTO l'attuale Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali" in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO lo statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);

VISTO l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015 secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

VISTA la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;

VISTO che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 21.09.2018;

PROPONE

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta VASERIA di GRILLO FRANCESCO** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di vasi di terracotta, svolta nello stabilimento sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si confermano i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, già imposti con D.D. n° 117 del 20.11.2012 come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Forno a tunnel	Ossidi di azoto (NO₂)⁽¹⁾: 1500 Ossidi di zolfo (SO₂)⁽¹⁾: 1500 Fenoli e aldeidi⁽¹⁾: 40 <i>I valori di emissione sopra riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.</i> Polveri⁽²⁾: 40

1) All. I Parte III punto 8 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

2) Art. 2 comma b D.A. n° 176/GAB del 09.08.2007

Tutti i valori degli inquinanti emessi dovranno essere espressi in mg/Nm³ anidri.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, successivi alla messa a regime per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale**, con impianto a pieno regime, la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);

- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;
- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Venetico (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Venetico (ME) in delega alla CCIAA, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, ARPA e all'Ufficio Tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento di produzione di vasi di terracotta, sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

di

ADOTTARE

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **Ditta VASERIA di GRILLO FRANCESCO** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) ed e) del D.P.R. n° 59/13 per l'esercizio dell'attività di produzione di vasi di terracotta, svolta nello stabilimento sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (ME), alle seguenti condizioni:

Art. 1) Si confermano i limiti degli inquinanti emessi in atmosfera, già imposti con D.D. n° 117 del 20.11.2012 come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Limite Inquinante mg/Nm ³
E1	Forno a tunnel	Ossidi di azoto (NO₂)⁽¹⁾: 1500 Ossidi di zolfo (SO₂)⁽¹⁾: 1500 Fenoli e aldeidi⁽¹⁾: 40 <i>I valori di emissione sopra riportati si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.</i> Polveri⁽²⁾: 40

3) All. I Parte III punto 8 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

4) Art. 2 comma b D.A. n° 176/GAB del 09.08.2007

Tutti i valori degli inquinanti emessi dovranno essere espressi in mg/Nm³ anidri.

Art. 2) La Ditta dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione a questa Direzione, alla S.T. ARPA di Messina e all'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 3) La Ditta dovrà comunicare a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, successivi alla **messa a regime** per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 4) La Ditta dovrà effettuare con cadenza **annuale**, con impianto a pieno regime, la misurazione delle emissioni comunicando la data in cui si svolgeranno le prove, dandone preavviso a questa Direzione e all' S.T. ARPA di Messina, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni entro 60 giorni dalla data in cui sono state eseguite, che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss .mm. ii.

Inoltre:

- il camino dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile specificando il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
- il condotto, la sezione, il sito di prelievo e la relativa piattaforma di lavoro dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alla postazione di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- tutte le tubazioni e le canalizzazioni contenenti fluidi dovranno essere contrassegnate con distinte colorazioni come previsto dalla norma UNI 5634/97;
- tutti i serbatoi contenenti sostanze pericolose dovranno essere dotati di idonei bacini di contenimento di dimensioni adeguate: tale sistema di contenimento dovrà essere previsto anche per lo stoccaggio di fusti contenenti olio lubrificante e/o grasso;

- tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su un registro, dotato di pagine con numerazione progressiva, riportando la data, il tipo di intervento e il nominativo dell'operatore che ha svolto l'attività
- attenzionare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza della normativa vigente;
- informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 5) La presente autorizzazione ha durata **quindici anni** a partire dalla data di notifica del presente provvedimento da parte del SUAP del Comune di Venetico (ME). La domanda di rinnovo deve essere inoltrata almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione.

Art. 6) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 7) La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Art. 8) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP del Comune di Venetico (ME) in delega alla CCIAA, per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, ARPA e all'Ufficio Tecnico del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 9) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento di produzione di vasi di terracotta, sito in C.da Biviola Z.I. del Comune di Venetico (Me).

Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, lì 12.06.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi dell'art.5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì 12.06.2019

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia